

# REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 14.5.2002

## INDICE

### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art.2 - Ambito di applicazione

Art.3 - Interpretazione

Art.4 - Rapporti tra regolamento consiliare e altri regolamenti comunali

### TITOLI I - SOGGETTI PREPOSTI ALL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### CAPO I - PRESIDENTE

Art.5 - Presidenza

Art.6 - Compiti e poteri del presidente

#### CAPO II - GRUPPI CONSILIARI

Art.7 - Disciplina dei gruppi consiliari

Art.8 - Conferenza dei capigruppo

Art.9 - Commissioni Consiliari

### TITOLI II - I CONSIGLIERI COMUNALI

#### CAPO I - IL MANDATO ELETTIVO - DIRITTI E DOVERI DEL

#### CONSIGLIERE

Art. 10 - Entrata in carica-convalida

Art. 11 - Dimissioni

Art. 12 - Decadenza e rimozione dalla carica

Art.13 - Sospensione dalle funzioni

#### CAPO II - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art.14 - Diritti di esercizio del mandato

Art.15 - Divieto di mandato imperativo

Art.16 - Astensione obbligatoria

Art.17 - Partecipazione alle adunanze

### CAPO I I I - DIRITTI DEL CONSIGLIERE

Art.18 - Diritto di iniziativa

Art.19 - Proposte di deliberazione

Art.20 - Emendamenti

Art.21 - Interrogazioni e interpellanze

Art.22 - Mozioni e ordini del giorno

Art.23 - Richieste di convocazione del Consiglio Comunale

Art.24 - Diritto di informazione, accesso e copia di atti amministrativi

Art.25 - Incarichi particolari a consiglieri

## **T I T O L O I I I - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**

### **COMUNALE**

#### CAPO I - CONVOCAZIONE

Art.26 - Competenza

Art.27 - Avviso di convocazione-consegna-modalità-termini

Art.28 - Ordine del giorno

Art.29 - Pubblicizzazione e diffusione

Art.30 - Deposito atti

~,

#### CAPO I I - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art.31 - Sede delle adunanze

Art.32 - Adunanze di prima convocazione

Art.33 - Adunanze di seconda convocazione

#### CAPO I I I - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art.34 - Adunanze

Art.35 - Adunanze segrete

Art.36 - Sedute solenni

Art.37 - Comportamento dei Consiglieri

Art.38 - Ordine della discussione

Art.39 - Comportamento del pubblico

Art.40 - Partecipazione di Assessori esterni

Art.41 - Partecipazione di altri soggetti

## CAPO I V - ORDINE DEI LAVORI

- Art.42 - Comunicazioni
- Art.43 - Interrogazioni e interpellanze
- Art.44 - Ordine di trattazione degli argomenti
- Art.45 - Modalità di discussione
- Art.46 - Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art.47 - Fatto personale e mozione d'ordine

## CAPO V - VERBALE

- Art.48 - Verbale dell'adunanza-redazione
- Art.49 - Verbale-deposito-rettifiche-approvazione

## **T I T O L O I V - FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO**

- Art.50 - Indirizzo politico amministrativo
- Art.51 - Controllo politico amministrativo

## **T I T O L O V - DELIBERAZIONI**

### CAPO I

- Art.52 - Forma e contenuto

### CAPO II - VOTAZIONI

- Art.53 - Modalità di votazione
- Art.54 - Votazione in forma palese
- Art.55 - Votazione segreta
- Art.56 - Votazione per appello nominale
- Art.57 - Computo dei voto
- Art.58 - Deliberazioni immediatamente eseguibili
- Art.59 - Scrutatori

## **T I T O L O V I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art.60 - Entrata in vigore
- Art.61 - Pubblicità

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1**

## **Finalità**

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale, in applicazione dell'art. 24 dello Statuto, sono disciplinati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, dallo Statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'art. 5 dell'ordinamento delle autonomie locali.
2. Quando nel corso della adunanza si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

## **Art.2**

### **Ambito di applicazione**

1. Il regolamento disciplina l'attività del Consiglio e trova applicazione nei confronti dei Consiglieri comunali.
2. Il suo contenuto ha validità giuridica e operativa compatibilmente con le norme di legge e di Statuto disciplinanti la materia, le quali costituiscono, rispetto ad esso, fonte plenaria.

## **Art.3**

### **Interpretazione**

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, in forma scritta, al Sindaco.
2. Il Sindaco, sentito il parere del Segretario Comunale, sottopone tali eccezioni, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.
3. Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente delle norme non ottenga il consenso della maggioranza, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali nel corso dell'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al presidente. Egli può sospendere brevemente la seduta e può riunire i capigruppo presenti ed il Segretario comunale, se necessario, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la

soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente può attivare la procedura di cui al secondo comma.

5. L'eventuale interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

#### **Art.4**

### **Rapporti tra Regolamento consiliare e altri regolamenti comunali**

1. Su questioni particolari espressamente disciplinate da regolamenti comunali si applicano le norme regolamentari specifiche anche in deroga alle norme del presente regolamento.

## **TITOLO I SOGGETTI PREPOSTI ALL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### **CAPO I IL PRESIDENTE**

#### **ART. 5 PRESIDENZA**

1. Il Presidente del consiglio comunale viene eletto tra i suoi componenti nella prima adunanza dopo la convalida degli eletti con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati nei primi due scrutini, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati negli scrutini successivi.
2. Resa immediatamente esecutiva la nomina del consiglio comunale e a intervenuto insediamento dello stesso alla presidenza dell'assemblea, il consiglio comunale procede alla nomina del vicepresidente del Consiglio Comunale con le stesse modalità e maggioranze fissate dal comma 1 che precede.
3. Il Vicepresidente assume la presidenza del Consiglio Comunale e tutti i compiti istituzionali e statutari della presidenza nei casi di vacanza, assenza o impedimento del Presidente.
4. Fino alla nomina del vice presidente, nei casi di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, la presidenza viene assunta dal consigliere anziano.  
Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, la Presidenza viene assunta dal consigliere anziano.
5. Sono esclusi dalla elezione alla carica di Presidente e Vice presidente del Consiglio Comunale il Sindaco e i candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.
6. Nel caso in cui la carica di Presidente sia rivestita da un consigliere comunale, unico componente di un gruppo consiliare, e in tutti i casi in cui il Presidente intenda partecipare alla trattazione dei singoli punti all'O.d.G. del consiglio comunale o della conferenza dei Capigruppo nella sua qualità di consigliere o di unico componente il gruppo, la presidenza viene assunta dal Consigliere anziano.
7. Ove nella prima adunanza, come indicato dal comma 1, non si pervenisse alla elezione del Presidente, il Consiglio Comunale è convocato entro otto giorni dal Consigliere Anziano per procedere a nuove votazioni fino all'elezione.
8. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale cessa dalla carica in caso di dimissioni, decadenza revoca.  
Per la revoca del Presidente e/o Vice Presidente provvede il consiglio comunale su proposta motivata presentata da almeno 12 consiglieri.  
Nei casi di cessazione dalla carica di Presidente e/o Vice Presidente si procede all'elezione del nuovo Presidente nella prima seduta consiliare successiva all'evento.  
Tale seduta deve comunque essere convocata entro otto giorni.

## ART 6

### COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

1. Fermo restando le attribuzioni previste dalla legge e dallo Statuto, il Presidente del Consiglio Comunale:
  - a) rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e dallo Statuto;
  - b) convoca mediante ordine del giorno, il Consiglio Comunale e programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentito il Sindaco;
  - c) dirige i lavori del Consiglio Comunale, modera la discussione sugli argomenti, concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina eventualmente sentiti i Capigruppo, l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato;
  - d) esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della Legge, dello Statuto e del presente regolamento;
  - e) tutela le prerogative dei Consiglieri Comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni, assicurando una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio mediante una sistematica attivazione di mezzi e di iniziative; a tal fine attua ogni iniziativa utile per

- consentire ai consiglieri stessi l'acquisizione di tutti gli atti, le notizie, le informazioni e i documenti ai fini dell'espletamento del loro mandato;*
- f) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;*
  - g) coordina e verifica l'attività delle commissioni consiliari, anche mediante la consultazione dei Presidenti delle Commissioni, all'uopo convocati;*
  - h) promuove l'esame congiunto, da parte di più commissioni, di argomenti di interesse comune;*
  - i) promuove le richieste da sottoporre alla Giunta per assicurare ai Gruppi Consiliari mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle loro funzioni in relazione alle esigenze comuni e alla consistenza numerica degli stessi, nei termini previsti annualmente con atto consiliare;*
  - j) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio Comunale dalle sedute del Consiglio stesso e propone al Consiglio Comunale i conseguenti provvedimenti;*
  - k) fissa le modalità per l'accesso al pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari;*
  - l) invita ad una audizione in consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;*
  - m) autorizza i consiglieri a recarsi in missione per l'espletamento del loro mandato.*
- 2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente del Consiglio Comunale si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.*

## CAPO II

### GRUPPI CONSILIARI

#### Art.7

#### **Disciplina dei gruppi consiliari**

1. In attuazione dell'art. 30 dello Statuto il Consiglio si articola in gruppi consiliari formati di regola da Consiglieri eletti nella medesima lista, indipendentemente dal loro numero.
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo eletto, darne comunicazione in forma scritta al Segretario comunale

allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo. La decisione di aderire ad un gruppo diverso da quello originario, che intervenga dopo la prima riunione del Consiglio, dovrà essere tempestivamente comunicata al Segretario comunale con le stesse modalità.

3. I Consiglieri che non intendano aderire ad alcun gruppo, nè intendano costituirne uno nuovo, possono far parte di un gruppo misto che elegge al suo interno il capigruppo. Della costituzione del gruppo misto va obbligatoriamente data comunicazione scritta al Sindaco da parte dei Consiglieri interessati.
4. Ogni gruppo consiliare provvede alla designazione del proprio capigruppo e ne dà comunicazione al Segretario comunale.
5. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati:
  - a) per il gruppo di maggioranza nel Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti;
  - b) per i gruppi di minoranza nel candidato alla carica di Sindaco non risultato eletto nelle rispettive liste.
  - c) per il gruppo misto nel Consigliere più anziano di età.

Tale designazione potrà essere modificata a seguito di elezione concordata da parte del gruppo consiliare.

6. Ai capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal competente Settore Affari Generali la comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

## **Art.8**

### **Conferenza dei capigruppo**

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione e a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La conferenza dei capigruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.
2. Il sindaco può sottoporre al parere della conferenza dei capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.



3. La conferenza dei capigruppo esercita le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento ed altre eventuali attribuite di volta in volta con apposita deliberazione dal Consiglio comunale. Le proposte ed i pareri delle conferenze sono illustrati al Consiglio dal Sindaco.
4. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o dal vicesindaco o da altro assessore.
5. Il Sindaco concorda con i capigruppo le modalità di convocazione e di svolgimento della conferenza.
6. I capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

### **Art.9** **Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno Commissioni Consiliari a mente dell'Art. 32 del vigente Statuto comunale.

## TITOLO II

### I CONSIGLIERI COMUNALI

#### CAPO I

#### IL MANDATO ELETTIVO - DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

### **Art.10** **Entrata in carica-convalida**

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena convalidata dal Consiglio la relativa elezione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla

legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione.

3. Se nella prima seduta non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è rinviato ad una successiva riunione che costituisce aggiornamento della prima.
4. Alla prima seduta i Consiglieri proclamati possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.
5. Nella stessa seduta, il Consiglio prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti. Questi, se presenti in aula, sono ammessi subito a partecipare ai lavori consiliari.
6. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa (nel caso di dimissioni: entro venti giorni dalla loro presentazione), prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni.

### **Art.11** **Dimissioni**

1. Le dimissioni dalla carica devono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Sindaco ed allo stesso rimessa con lettera raccomandata ovvero dichiarate nel corso di una seduta consiliare.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottata dal Consiglio la delibera di surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
4. Il Sindaco deve dare comunicazione immediata delle dimissioni presentate all'avente diritto alla surrogazione, ai sensi della legge 7.7.1990 n. 241, invitandolo ad esprimere l'intendimento in ordine all'assunzione della carica di Consigliere e, in caso affermativo, convocandolo alla prima seduta del Consiglio Comunale per la convalida della sua elezione, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità.

### **Art.12** **Decadenza e rimozione dalla carica**

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art.2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato, ai sensi dell'art. 9 bis del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, con le modalità di cui all'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154.
2. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei casi per i quali la legge prevede la rimozione, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
4. La decadenza dalla carica di Consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dallo Statuto. Entro trenta giorni dalla data in cui è emersa la causa che darebbe luogo alla decadenza, il Sindaco notifica all'interessato la contestazione delle assenze intervenute. La decadenza è pronunciata ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.
5. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 81 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

### **Art.13** **Sospensione dalle funzioni**

1. I Consiglieri Comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto in tutti i casi e con le modalità previste dalla legge.

## CAPO II

### ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

#### **Art.14**

#### **Diritti di esercizio del mandato**

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di ogni adunanza al giorno.
3. I Consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del Comune - definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento - hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
4. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

#### **Art.15**

#### **Divieto di mandato imperativo**

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adeguamento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha, pertanto, piena libertà di azione, di espressione e di voto.
3. Il Consigliere comunale non è vincolato, quindi, nell'espletamento della sua funzione, ad alcuna direttiva di partito o di altra organizzazione o soggetto e l'espressione del suo voto deve essere frutto di autonoma e spontanea volontà.

#### **Art.16**

#### **Astensione obbligatoria**

1. Nei casi di interesse proprio o di congiunti e affini i Consiglieri comunali sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 290 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148 e all'art. 279 del R.D. 3.3.1934, n. 383.

#### **Art.17**

#### **Partecipazione alle adunanze**

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio, oppure può essere fatta al consiglio dal capogruppo al quale appartiene il Consigliere assente.
3. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
4. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario Comunale perchè ne sia presa nota a verbale.
5. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma precedente e per mera svista l'assenza non dovesse essere riportata a verbale, il verbalizzante è esentato da ogni responsabilità.

## CAPO III

### DIRITTI DEL CONSIGLIERE

#### Art.18

##### **Diritto di iniziativa**

1. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, i Consiglieri hanno diritto di:
  - a) presentare al Consiglio proposte relative ad oggetti di competenza del Consiglio stesso salvo i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge e allo Statuto;
  - b) proporre l'inversione dell'ordine del giorno;
  - c) proporre la questione pregiudiziale o la sospensiva;
  - d) presentare emendamenti ed ordini del giorno;
  - e) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
  - f) esercitare gli altri diritti previsti dalla legge, dallo statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali.

#### Art.19

##### **Proposte di deliberazione**

1. Le proposte dei singoli consiglieri non sono ammissibili se non presentano i requisiti richiesti per le deliberazioni consiliari dall'art. 52.
2. La inammissibilità è dichiarata dal Sindaco. In caso di contestazione decide il Consiglio.

#### Art.20

##### **Emendamenti**

1. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Di norma gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Sindaco entro il giorno precedente a quello dell'adunanza. Le proposte di variazione possono essere presentate, in forma scritta, al presidente anche nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa, utilizzando un tempo massimo di cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

2. Le proposte di emendamento pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario Comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario Comunale, su richiesta del presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Il Sindaco può sospendere la seduta per il tempo strettamente necessario per la valutazione degli emendamenti. Su richiesta del Segretario Comunale, quando i necessari elementi di valutazione non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.
3. Il presidente o suo incaricato relaziona e illustra al Consiglio la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno del Consiglio e dà notizia di eventuali emendamenti presentati in merito all'argomento in discussione. Il presidente dà poi facoltà ai presentatori di emendamenti di illustrarli al Consiglio per un tempo massimo di cinque minuti. Mette quindi in votazione gli emendamenti e da ultimo le proposte di deliberazione con gli emendamenti eventualmente accolti.

## **Art.21**

### **Interrogazioni e interpellanze**

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni e interpellanze su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al Sindaco, formulate per scritto e firmate dai proponenti.
3. Alla trattazione delle medesime il Consiglio comunale dedica la parte iniziale di ciascuna seduta consiliare per una durata massima di quaranta minuti, salvo diverse disposizioni del presidente.
4. L'interrogazione consiste nella domanda scritta per sapere se un determinato fatto sia vero, se in merito a quest'ultimo sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta alcuna informazione, se la Giunta od il Sindaco abbiano preso o stiano per prendere risoluzioni su oggetti determinati. L'interrogazione deve essere contenuta in un periodo non superiore a cinque minuti.
5. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco od alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta.

6. Esse sono portate a conoscenza dei Consiglieri unitamente alla documentazione relativa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
7. L'esame e la discussione delle interrogazioni o interpellanze avrà luogo secondo le modalità di cui al successivo art. 45.
8. Quando l'interrogazione o interpellanza ha carattere urgente può essere presentata anche in corso di seduta. L'interrogazione o interpellanza riveste carattere d'urgenza quando il differimento della sua trattazione la renderebbe priva di utilità. Il Consigliere interrogante o interpellante rimette copia del testo al presidente il quale, qualora ravveda la sussistenza di tale requisito, ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco, o l'assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante o interpellante entro dieci giorni da quello di presentazione.
9. In caso di risposta essa dovrà essere contenuta in cinque minuti. Il presentatore replica per non più di due minuti. Possono quindi chiedere precisazioni sullo stesso argomento, per non più di trenta secondi ciascuno, i presentatori che fanno parte di gruppi consiliari diversi. La Giunta dà le ulteriori precisazioni richieste per non più di due minuti.
10. La trattazione delle interrogazioni o interpellanze urgenti rientra all'interno del tempo riservato dal comma 3 del presente articolo.
11. Le interrogazioni o interpellanze svolte col sistema di cui al comma 9 possono essere trasformate in mozione.

## **Art.22**

### **Mozioni e ordini del giorno**

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge o dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli Enti ed Organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
2. Le mozioni devono essere presentate in forma scritta al Sindaco. Se sottoscritte dal Consigliere proponente e da almeno un quinto dei Consiglieri, compreso il proponente, l'iscrizione e la discussione della mozione all'ordine del giorno deve avvenire in un termine non superiore a venti giorni.



3. L'ordine del giorno consiste in una proposta sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale diretta a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza e annualità che può concludersi con una risoluzione su di esso.
4. Per la presentazione, la sottoscrizione e l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio comunale di ordini del giorno, valgono le stesse modalità previste per le mozioni.

### **Art.23**

#### **Richieste di convocazione del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio può essere convocato in conformità all'art. 31 dello Statuto.
2. Quando il Consiglio viene convocato su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica il Sindaco inserirà all'ordine del giorno gli argomenti richiesti dai Consiglieri stessi.
3. E' previsto per la convocazione del Consiglio un termine di venti giorni: esso decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al Protocollo Generale dell'Ente.
4. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazione o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti devono allegare una relazione che illustri l'oggetto da trattare.

### **Art.24**

#### **Diritto di informazione, accesso e copia di Atti Amministrativi**

1. Si applicano le disposizioni di cui al regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio dei diritti di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi.

### **Art.25**

#### **Incarichi particolari a Consiglieri**

1. Il Consiglio può conferire uno o più incarichi a Consiglieri comunali perchè questi riferiscano su oggetti che esigono particolari conoscenze tecniche o esami speciali.
2. L'incarico viene conferito per un tempo determinato e per un oggetto specifico.

**TITOLO III**  
**FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**CAPO I**  
**CONVOCAZIONE**

**Art.26**  
**Competenza**

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge e dallo Statuto.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto e il presente regolamento.
3. La convocazione del Consiglio comunale negli altri casi avviene secondo le modalità disciplinate dallo Statuto e dal regolamento.

**Art. 27**  
**Avviso di convocazione-consegna-modalità-termini**

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se trattasi di sessione ordinaria o straordinaria e se l'adunanza ha carattere ordinario o di urgenza.
4. L'avviso di convocazione deve essere consegnato, unitamente all'ordine del giorno, dal messo comunale a tutti i Consiglieri presso il proprio domicilio:
  - a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di seduta ordinaria e straordinaria;
  - b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
5. Nel computo dei termini si escludono il giorno e l'ora iniziali e finali, e vengono compresi i giorni festivi.
6. La consegna dell'avviso di convocazione viene attestata dalla dichiarazione di avvenuta notificazione del messo comunale.
7. Per domicilio del Consigliere nel comune si intende il luogo di residenza anagrafica nel comune se il Consigliere risiede nel comune e non ha indicato altro domicilio

oppure il luogo, purchè situato entro il territorio del comune, indicato dal Consigliere con dichiarazione scritta depositata presso la Segreteria comunale.

8. I Consiglieri che non risiedono nel comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. Su richiesta scritta dei Consiglieri, l'avviso di convocazione può avvenire mediante fax: nella richiesta il Consigliere dovrà dichiarare di esonerare l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità relativa alla mancata notifica tramite messo.
9. Nel caso di convocazione di urgenza o di argomenti aggiuntivi di altri già iscritti all'ordine del giorno, la stessa può avvenire mediante telegramma e/o fax.
10. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce per legge.

### **Art.28** **Ordine del giorno**

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata compresa nell'ordine del giorno.
3. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui all'art. 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto. Le relazioni concernenti i singoli oggetti (consistenti nello schema di deliberazione) sono consultabili presso il Settore Affari Generali.
5. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 35. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
6. L'ordine del giorno è inserito nell'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

**Art. 29**  
**Publicizzazione e diffusione**

1. L'avviso di convocazione è pubblicato all'Albo del Comune nei cinque giorni e nelle ventiquattro ore precedenti, rispettivamente nei casi di seduta ordinaria e straordinaria o seduta di urgenza e fino alla conclusione della riunione. Il Responsabile del Settore Affari Generali è responsabile di tale pubblicazione.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata, a cura della Segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito:
  - al Revisore dei Conti;
  - ai Responsabili dei Settori comunali.
4. Il Sindaco, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per rendere noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

**Art.30**  
**Depositi Atti**

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria comunale il giorno precedente all'adunanza: per particolari e indilazionabili motivazioni tecniche, motivate da parte del Responsabile dell'ufficio proponente, gli atti potranno essere depositati nella giornata dell'adunanza al momento di apertura degli uffici.
2. All'inizio dell'adunanza gli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

**CAPO II**

**ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE**

## Art.31 Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità e adeguatamente attrezzata è destinata ai componenti del Consiglio comunale, al Segretario Comunale e al personale che lo coadiuva. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
3. Su proposta del Sindaco la conferenza dei capigruppo può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede, viene esposta la bandiera dello Stato, **che verrà esposta altresì all'interno della sala in cui si svolgono le adunanze del Consiglio Comunale, unitamente alla bandiera riprodotte lo stemma del Comune e alla bandiera dell'unione europea.**

## Art.32 Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale, ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da cinque a quindici minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

### **Art. 33**

#### **Adunanze di seconda convocazione**

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con il numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno quattro membri del Consiglio, salvo per quelle deliberazioni per le quali la legge o lo Statuto o il presente regolamento richiedano una maggioranza diversa.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna deve avvenire almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.
5. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

6. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
7. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

### CAPO III

#### DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

##### **Art.34**

##### **Adunanze**

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono riservate alla trattazione degli argomenti di competenza dell'organo stesso, secondo l'ordine del giorno formulato ai sensi dell'art. 28.
2. Le adunanze sono pubbliche salvo quanto stabilito dal successivo art. 35

##### **Art.35**

##### **Adunanze segrete**

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esame di fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente sospende la discussione. Dopo di che il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il presidente, prima di autorizzare la ripresa dei



lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete restano in aula solamente i componenti del Consiglio e il Segretario Comunale.

### **Art.36**

#### **Sedute solenni**

1. Il Consiglio può riunirsi in seduta solenne allorchè voglia dare particolare rilievo alla seduta stessa.
2. Alle adunanze di cui al comma precedente possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle frazioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi degli invitati sopra indicati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.

### **Art.37**

#### **Comportamento dei Consiglieri**

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va, in ogni caso, contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, fermo restando l'osservanza dei limiti stabiliti dalle norme penali.
3. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà della discussione e l'ordine della seduta, il presidente lo richiama.
4. In caso di particolare gravità, cioè quando un Consigliere provochi tumulti o disordini nell'aula, o trascenda a vie di fatto o ad oltraggi nei confronti di altri Consiglieri, dopo un secondo richiamo all'ordine, nel corso della stessa seduta, il presidente può disporre l'esclusione dall'aula del Consigliere per tutto il resto della seduta.

## **Art. 38**

### **Ordine della discussione**

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.
  2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati da dove, rivolti al presidente ed al Consiglio, effettuano i loro interventi.
  3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente prima che sia dichiarata conclusa la discussione.
  4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente li deve interdire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
- 4.Bis Su ogni argomento in trattazione è consentito a ciascun consigliere un solo intervento, della durata massima di minuti sette (7) e una sola replica, comprensiva dell'eventuale dichiarazione di voto della durata massima di minuti tre (3), salvo situazioni particolari valutate dal Presidente.*
5. Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
  6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli impedisce di continuare a parlare.
  7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

## **Art.39**

### **Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni nonchè l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al presidente, avvalendosi ove occorra della forza pubblica.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Le norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, sono esposte nella sala delle adunanze.

#### **Art.40**

#### **Partecipazione di Assessori esterni**

1. Gli Assessori non Consiglieri di cui al comma 4 dell'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'art. 46 dello Statuto, partecipano alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
2. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

#### **Art.41**

#### **Partecipazione di altri soggetti**

1. Alle adunanze del Consiglio comunale possono partecipare, qualora invitati, amministratori di altri enti, società per azioni, aziende, istituzioni, per la trattazione di argomenti inerenti l'ordine del giorno.
2. Il presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perchè effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
3. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
4. Effettuate le comunicazioni e risposte ad eventuali quesiti rivolti al presidente dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesto.

CAPO IV  
ORDINE DEI LAVORI

**Art.42**  
**Comunicazioni**

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Alle comunicazioni del Presidente e ai successivi eventuali interventi dei consiglieri è riservata una durata massima di 30 minuti.

**Art.43**  
**Interrogazioni e interpellanze**

1. La trattazione delle interrogazioni o interpellanze avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni. Non si effettua, di norma, nelle sedute d'urgenza.
2. Le interrogazioni o interpellanze devono essere trattate entro trenta giorni dalla loro presentazione. In caso di assenza ingiustificata dell'interrogante o interpellante, la trattazione viene rinviata alla seduta successiva e s'intendono decadute nel caso di assenza dell'interrogante o interpellante per due sedute consecutive, salvo i casi di cui al successivo comma 9. Qualora la risposta richieda una istruttoria particolarmente complessa o nel caso di esaurimento del tempo disponibile per la trattazione delle interrogazioni o interpellanze, è data la facoltà al Sindaco di differire la trattazione motivandone le ragioni.
3. L'interrogazione o interpellanza è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore. La risposta del presidente o dell'assessore competente su ciascuna interrogazione o interpellanza potrà dar luogo soltanto a replica dell'interrogante o interpellante per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per esporne le ragioni. Il tempo concesso per tali dichiarazioni non potrà superare i cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'assessore delegato per materia.
4. L'interrogante o interpellante non soddisfatto ha facoltà di presentare una mozione al Consiglio per una ulteriore discussione in conformità a quanto stabilito dall'art. 22.

5. Nel caso di interrogazione o interpellanza sottoscritta da uno o più Consiglieri la stessa viene illustrata dal primo firmatario o da uno dei firmatari, scelto concordemente fra i sottoscrittori.
6. Nel caso di interrogazioni o interpellanze sottoscritte da Consiglieri di gruppi diversi il diritto di replica spetta ad un Consigliere per ciascun gruppo che ha sottoscritto l'interrogazione o l'interpellanza.
7. Le interrogazioni o interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente e sono illustrate dai rispettivi presentatori.
8. Le interrogazioni o interpellanze riguardanti particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento alla quale si riferiscono.
9. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue variazioni generali, il programma dei lavori pubblici, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni o interpellanze.
10. *Gli interroganti o interpellati possono chiedere che le risposte siano date per iscritto; in tal caso la risposta scritta sarà fornita in alternativa alla trattazione in consiglio comunale.*

#### **Art.44**

#### **Ordine di trattazione degli argomenti**

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni o interpellanze, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere nè deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Eventuali proposte su questioni attuali e urgenti che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, nè modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, possono essere sottoposte all'esame del Consiglio per la trattazione, previo accordo unanime dei capigruppo consiliari o col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Sono presentate in sede di

comunicazione e discusse entro i termini di tempo previsti dal comma 3 dell'art. 21. Se non rientrano entro tali termini, la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel relativo ordine del giorno.

4. Il presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti sopravvenuti di particolare importanza e dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

#### **Art.45** **Modalità di discussione**

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare non più di dieci minuti. E' data allo stesso la facoltà di un intervento chiarificatore che non dovrà superare la durata di cinque minuti.
3. Il presidente e i membri della Giunta possono intervenire per non più di dieci minuti ciascuno.
4. Il presidente o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione.
5. Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche dichiara chiusa la discussione.
6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a tre minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti, ai piani regolatori e loro varianti generali ed al programma dei lavori pubblici.

#### **Art. 46**

## **Questioni pregiudiziali e sospensive**

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non venga posto in votazione precisandone i motivi e proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto, prima della votazione, il rinvio dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.
3. Sulle proposte pregiudiziali e sospensive è data la parola ad un oratore contrario alla proposta, indi si passa ai voti, salvo che il consiglio, con decisione a maggioranza, ritenga che altri debbano intervenire.

### **Art.47**

#### **Fatto personale e mozione d'ordine**

1. Costituiscono fatto personale le critiche alla propria condotta o a quella dei propri familiari, l'attribuzione di fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi e limitarsi alla trattazione delle questioni strettamente connesse al fatto in discussione. In caso contrario il presidente, dopo diffida, gli toglie la parola.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
4. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine utilizzando un tempo non superiore a tre minuti: essa consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere e approvare una deliberazione, siano osservati la legge e il presente regolamento.
5. Il presidente concederà la parola ad un solo oratore che intenda opporsi alla mozione d'ordine; dopo di che si pronuncerà il Consiglio seduta stante.

## **CAPO V**

### **VERBALE**

#### **Art.48**

#### **Verbale dell'adunanza-redazione**

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.
2. Alla sua redazione viene provveduto dal Segretario Comunale coadiuvato da personale comunale da lui scelto.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con chiarezza, in modo sintetico i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purchè il relativo testo scritto sia consegnato al Segretario nel corso della seduta.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
6. Il verbale può essere altresì desunto dalla registrazione magnetica effettuata in corso di seduta: eventuali incompletezze contenute nel verbale vengono compensate da tale registrazione.
7. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
8. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere tali interessi rispetto ai terzi.
9. Il verbale delle adunanze è firmato dal presidente dell'adunanza e dal Segretario Comunale.

#### **Art.49**

#### **Verbale-deposito-rettifiche-approvazione**

1. Il verbale viene depositato, a disposizione dei Consiglieri, il giorno precedente l'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.



2. All'inizio della riunione il presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia il verbale si pone in approvazione.
3. Su richiesta di uno o più Consiglieri il Segretario Comunale provvede a dare lettura della parte del verbale contestata. Eventuali richieste di rettifica o integrazione del verbale devono essere presentate per iscritto.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di tre minuti. Dopo tali interventi il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

## **TITOLO IV**

### **FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO**

#### **Art.50**

##### **Indirizzo politico amministrativo**

1. Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dallo Statuto e dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Esso ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel comma 2 dell'art.32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
3. Sono, inoltre, di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti, sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive, dallo Statuto, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

**Art.51**  
**Controllo politico-amministrativo**

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento di contabilità.
2. Il Consiglio verifica l'andamento della gestione corrente, lo sviluppo dei programmi di opere pubbliche e d'investimenti e la coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con gli indirizzi generali dallo stesso espressi.
3. Il Revisore dei Conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità. A questo fine il Revisore partecipa, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e tutte le volte che sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.
4. Il controllo politico-amministrativo sulla gestione delle aziende speciali ed altri organismi ai quali il Comune partecipa finanziariamente è esercitato dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione rispetto alle finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.

**TITOLO V**

**DELIBERAZIONI**

**CAPO I**

**Art.52**  
**Forma e contenuto**

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica o contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria.

3. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario Comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio Comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
4. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi.
5. Qualora il testo della deliberazione proposto venga emendato nel corso del dibattito si procede secondo quanto stabilito dall'art.53.
6. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto.

## CAPO II

### VOTAZIONI

#### **Art.53**

#### **Modalità di votazione**

1. Ogni deliberazione del Consiglio comunale si ritiene validamente approvata quando ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo per quelle materie ed in quei casi in cui sia prescritta una maggioranza qualificata.
2. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.
3. Non si computano fra i votanti, per determinare la maggioranza assoluta di cui al comma 1, coloro che si astengono.
4. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
  - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
  - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
    - emendamenti soppressivi;
    - emendamenti modificativi;
    - emendamenti aggiuntivi;
  - c) per i provvedimenti composti da varie parti, commi od articoli, quando almeno un quinto dei Consiglieri assegnati ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione

avviene su ciascuna parte della quale sia stata demandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

5. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

6. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a) per i regolamenti il presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate in forma scritta. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;

b) oltre per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica dei singoli capitoli. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

7. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

#### **Art.54**

#### **Votazione in forma palese**

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.
3. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari. Invita infine i Consiglieri ad esprimere eventuali posizioni di astensione.
4. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale e degli scrutatori, il presidente ne proclama il risultato.

5. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione.
6. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

### **Art.55** **Votazione segreta**

1. Il Consiglio comunale procede all'espressione del voto mediante votazione segreta per quelle deliberazioni che implicino apprezzamenti o valutazioni circa qualità o capacità di determinate persone, con esclusione dei casi in cui la legge o lo Statuto prevedono espressamente la votazione palese.
2. In particolare è necessaria la votazione segreta nei seguenti casi: a) per la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da esse dipendenti o controllati;  
b) per le altre nomine di competenza del Consiglio comunale.
3. La votazione a scrutinio segreto ha luogo per mezzo di schede.
4. Nel sistema di votazione per schede segrete:
  - a) se si tratta di approvare o respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "si" oppure "no" sulla scheda;
  - b) se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il cognome, o in caso di omonimia o di dubbio, anche il nome di coloro a favore dei quali si intende votare. E' consentito distribuire ai Consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari candidati, nel qual caso il presidente spiegherà preliminarmente come si intendono votati i diversi candidati;
  - c) chi intende astenersi consegna scheda bianca; chi non consegna alcuna scheda viene considerato presente e non votante, pur concorrendo alla formazione del numero legale;
  - d) le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del Segretario Comunale;
  - e) le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti;
  - f) subito dopo la proclamazione del risultato le schede a cura del Segretario, vengono distrutte.

### **Art.56** **Votazione per appello nominale**

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
3. Il voto espresso da ciascun Consigliere nella votazione per appello nominale è annotato a verbale.

### **Art.57** **Computo dei voti**

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
- 4 bis. Nelle votazioni riguardanti persone, in caso di parità di voti, alla rinnovazione del voto, si procede mediante sorteggio tra i candidati che hanno ottenuto uguale numero di voti, fatte salve eventuali previsioni di legge in materia di precedenza nella nomina.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Nel verbale viene indicato il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

## **Art.58**

### **Deliberazioni immediatamente eseguibili**

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

## **Art.59**

### **Scrutatori**

1. Gli scrutatori, nominati tra i Consiglieri all'inizio della seduta consiliare in numero di tre, assistono il presidente nelle votazioni e nello scrutinio.

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### **Art.60**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività, ai sensi dell'art. 46 della legge 8.6.1990, n. 142.
2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, anteriori all'adozione dello Statuto, disciplinanti il funzionamento del Consiglio comunale ed ogni altra norma regolamentare incompatibile con il presente regolamento.

#### **Art.61**

#### **Pubblicità**

1. Copia del presente regolamento viene distribuita ai Consiglieri, agli Assessori non facenti parte del Consiglio ed a quanti altri eventualmente indicati in apposita ordinanza sindacale.